



Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs 36/2023, lavori di riqualificazione ed ampliamento della sede Asugi di Gradisca d'Isonzo utile ad ospitare la Casa della Comunità ed altre attività sanitarie.

CUP: G98I22000780002 - Lotto 1 CIG B678FDA748 – Lotto 2 B678FDB81B.

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ANOMALA

PREMESSA

con determinazione dirigenziale n. 457 del 14/04/2025 è stata indetta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.lgs 36/2023, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per i lavori di riqualificazione ed ampliamento della sede Asugi di Gradisca d'Isonzo utile ad ospitare la Casa della Comunità ed altre attività sanitarie, assumendo come criterio di valutazione dell'offerta quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4.

L'appalto è suddiviso in 2 lotti in quanto l'opera è sovvenzionata da differenti fonti di finanziamento. L'importo complessivo dei lavori I° Lotto posto a base di gara è stato calcolato in € 1.931.520,28, inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso stimati in €. 68.821,72, l'importo complessivo dei lavori II° Lotto posto a base di gara è stato calcolato in €. 706.123,24 inclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso stimati in €. 27.517,62.

La procedura di gara è stata svolta sulla piattaforma telematica di e-procurement denominata eAppalti che la regione FVG ha messo a disposizione per la gestione delle gare.

Alla procedura in oggetto, trattandosi di lavori di importo superiore al milione ed inferiore alle soglie di rilevanza europea, sono stati invitati 10 operatori economici precedentemente individuati attraverso un avviso pubblico sul sito della Stazione appaltante.

Nella giornata antecedente il termine di presentazione delle offerte, questa S.C. riceveva la segnalazione da parte degli operatori economici, circa l'impossibilità di versare il contributo ANAC tramite il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'autorità.

Interpellata Anac in merito alla problematica riscontrata dagli operatori economici, l'autorità riferiva di un problema generalizzato al quale la stessa stava cercando di porre rimedio, suggerendo di far caricare al portale una dichiarazione d'impegno da parte dell'O.E. al successivo pagamento del contributo.

Al fine di procedere celermente e consentire il caricamento e l'invio dell'offerta, è stato richiesto agli operatori economici di caricare la suddetta dichiarazione di impegno al successivo versamento del contributo.

Allo scadere del termine utile per la presentazione delle offerte fissato al 30/04/2025, risultavano validamente caricate al portale n. 7 offerte:

1. SETTEN GENESIO SPA

SEDE LEGALE ASUGI: Via Costantino Costantinides, 2
34128 Trieste (TS) Parco di San Giovanni
Centralino: 040 3991111 Fax: 040 399 5113
C.F. e P. IVA 01337320327
www.asugi.sanita.fvg.it – pec: asugi@certsanita.fvg.it

2. PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
3. CELLA COSTRUZIONI
4. FRIULANA COSTRUZIONI
5. ADRIACOS SRL
6. ENGINEERING COSTRUZIONI
7. I.TEC. SRL

Con determinazione dirigenziale n. 549 dd. 6.05.2025 si dava atto dell'avvenuta presentazione delle offerte, si rendevano noti i nomi degli operatori economici invitati alla procedura e veniva nominato il seggio di gara.

Nelle more della risoluzione della problematica legata al pagamento del contributo di gara, questa S.C. inoltrava comunicazione formale tramite pec (GENASUGI-GEN-2025-0038439-P) ad ANAC rappresentando, in qualità di Stazione Appaltante per la procedura di gara di cui ai CIG B678FDA748 - B678FDB81B (località Gradisca D'Isonzo-GO), l'impossibilità da parte degli operatori economici di procedere al pagamento del contributo previsto in favore dell'Autorità a causa di un malfunzionamento del sistema di pagamento elettronico disponibile sul portale ANAC. In particolare, al momento del tentativo di versamento, il sistema restituiva l'errore GAE07, impedendo la prosecuzione dell'operazione. Come suggerito dagli operatori del contact-center più volte interpellati, gli operatori economici hanno provveduto ad inoltrare segnalazioni tramite i canali ufficiali, senza però ottenere una risoluzione.

Tale impedimento ha, di fatto, bloccato lo svolgimento della procedura di gara.

Veniva dunque richiesto con urgenza:

1. Il ripristino del corretto funzionamento del sistema di pagamento;
2. In subordine, si richiedeva l'autorizzazione a consentire il versamento del suddetto contributo tramite bonifico bancario con indicazione del CIG relativo alle procedura, fornendo le coordinate IBAN e le modalità operative da seguire.

In data 13/05/2025 si procedeva all'apertura della busta amministrativa, valutazione rimasta sospesa per i summenzionati problemi di pagamento del contributo ANAC che hanno trovato risoluzione in data 15.05.2025.

PREMESSO che:

La lettera d'invito prevedeva come metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra i tre metodi descritti nell'allegato II.2 del Codice, il Metodo B.

In data 20.05.2025 si procedeva all'apertura della busta economica e all'esito di tale fase, l'offerta presentata dalla società ITEC SRL con un ribasso del 21,424% risultava anomala in base al calcolo effettuato dal seggio di gara secondo il Metodo B, che ha fissato la soglia di anomalia al 14,71%

Ai sensi dell'art. 110, con pec GENASUGI-GEN-2025-0043118-P-di data 21.05.2025 si è proceduto pertanto all'avvio del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta al fine di valutarne la congruità e l'affidabilità rispetto alle prestazioni richieste, assegnando agli operatori economico un termine di 9 giorni (30.05.2025) per produrre tali giustificativi;

In data 30/05/2025 con Pec GENASUGI-GEN-2025-0046295-A, la ditta ITEC SRL ha dato riscontro.

In riferimento ai criteri di valutazione delle giustificazioni portate dalla ditta ITEC SRL srl all'attenzione della S.A. la stessa ASUGI, ha inteso procedere secondo i principi consolidati espressi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala sia dalla giurisprudenza che dall'Autorità nazionale Anticorruzione.

A tal proposito, si ritiene significativo riportare i canoni interpretativi che fungono da guida all'esame delle giustificazioni addotte dall'Operatore Economico nella valutazione dell'anomalia dell'offerta:

1. l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
2. la disciplina precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
3. la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
4. il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
5. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Inoltre:

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n. 488 del 3 maggio 2017);

CONSIDERATO, altresì, che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera

da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182).

Tanto premesso sulla funzione e le modalità con cui deve articolarsi la valutazione dell'offerta anomala, si procede all'analisi dei giustificativi prodotti dall'OE:

- le giustificazioni presentate possono ritenersi, nel loro complesso, esaustive, pertinenti dal momento che l'operatore economico ha illustrato i suoi punti di forza e gli ambiti nei quali riesce ad ottenere un maggior margine;
- le numerose commesse pubbliche e la relativa manutenzione delle opere realizzate traccia il profilo di un operatore economico serio ed affidabile;
- le tecnologie, le attrezzature ed i mezzi di cui sono dotati rendono l'azienda competitiva in termini di tempistiche di realizzazione dell'opera;
- il magazzino, poiché da sempre abituato a far fronte alle esigenze dei servizi di manutenzione, è normalmente provvisto di una discreta giacenza di materiale edile ed impiantistico. Nuove commesse consentono di aumentare la rotazione dei materiali riducendone il costo di giacenza
- le analisi dei prezzi sono stati esaminati e ritenuti attendibili e congrui rispetto ai prezzi di mercato e alle condizioni tecniche indicate;
- i margini di utile indicati risultano compatibili con la corretta esecuzione dell'appalto;
- le condizioni contrattuali applicate al personale sono conformi al CCNL di riferimento.

CONCLUSIONI

Alla luce dei chiarimenti resi dall'Operatore Economico l'offerta formulata dalla stessa può ritenersi non anomala.

In particolare si evidenzia che:

- tutti i costi rappresentati sono congruenti con i lavori oggetto dell'appalto;
- l'offerta, così come formulata e documentata garantisce un utile del 3%;
- l'offerta si presenta nel suo insieme seria e attendibile E soddisfa l'esigenza della Stazione Appaltante di assicurare la compatibilità con la futura esecuzione a regola d'arte dei lavori

Considerato quanto sopra espresso, il seggio di gara ritiene non necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni circa l'offerta in esame e, pertanto, dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni in ordine all'assenza di anomalia della stessa.

il R.U.P.
Arch. Mauro BARACETTI